



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11  
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 57

del 20 APR. 2011

IL SINDACO

Viste le risultanze del sopralluogo di cui alla relazione tecnica del 19.04.2011 prot. n. 15198, dalla quale si evince che i danni subiti dalla struttura balneare denominata Lido Il Pescatore, consistono essenzialmente:

- Tettoia antistante il corpo centrale, la quale risulta essere in pericolo di crollo;
- Parte del rivestimento in doghe di legno della struttura balneare risulta incendiata;
- Pareti interne ed esterne risultano essere annerite ed in alcuni punti l'intonaco interno risulta distaccato.

RILEVATO che lo stato dei luoghi della struttura balneare in esame, come si evince dalla relazione di sopralluogo, costituisce serio pericolo, necessitando di urgenti ed improrogabili lavori di manutenzione straordinaria diretti a tutelare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO che non è possibile tollerare la permanenza della struttura, con siffatto contingente rischio;

CONSIDERATA l'urgenza di rimuovere il pericolo in atto per evitare dannose conseguenze a persone e cose, stante l'ubicazione della struttura e la vocazione /destinazione ad uso pubblico;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000;  
VISTA la legge n. n. 225 del 24.02.1995

ORDINA

Al sig. Manna Marco nato a Capaccio (SA) il 28.10.1971 e residente in Via Ungaretti n. 10, Amm. Unico della Società "Il Pescatore s.r.l.", con sede in Via Mantegna s.n.c., Capaccio (SA), quale titolare della Concessione Demaniale marittima, atta alla conduzione dello stabilimento balneare denominato Lido "Il Pescatore", di provvedere all'immediata rimozione del pericolo, ripristinando la struttura come assentita dai titoli abilitativi edilizi rilasciati dal competente ufficio tecnico comunale, entro il perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, previa presentazione presso il succitato ufficio tecnico di idonea richiesta.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia specifica, si procederà d'ufficio alla rimozione del pericolo, con il recupero delle spese a carico del conduttore/concessionario della struttura balneare.

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al conduttore/concessionario dello stabilimento balneare, denominato "Il Pescatore", sig. Manna Marco nato a Capaccio (SA) il 28.10.1971 e residente in Via Ungaretti n. 10, Amm. Unico della Società "Il Pescatore s.r.l.", con sede in Via Mantegna s.n.c., Capaccio (SA), ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato e che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Segretario Generale e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- Alla Legione Carabinieri Campania – Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo, Corso Italia '61, Capaccio (SA);
- Al Comando Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – Via Porto n. 15, 84043 Agropoli (SA).

## INFORMA

Che nel caso la struttura balneare o parti di essa siano sottoposte a sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria è onere della S.V. richiedere il preventivo dissequestro delle stesse al fine dell'ottemperanza della presente ordinanza.

## COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti T.A.R. competente per territorio secondo la normativa di cui alla legge n. 1034 del 06.12.1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.



Il Sindaco  
p.a. Pasquale MARINO